

Pietro Columella

Banca Agricola Italiana

Car. Columella

Ufficio 1 Milano

Prime notizie finanziarie note
comunicatore sono discrete
con Stato Britannico avere
raggiunti accordi

Diromi

AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

COLPARAA per

il sig. PIETRO COLUMELLA rappresentato e difeso dagli avv. S.E. Iva-
noe Bonomi di Roma e l'avv. Edoardo Mascari di Milano, presso lo stu-
dio del quale è elettivamente domiciliato in Via Durini n. 31

la Spett. BANCA AGRICOLA ITALIANA in persona del suo Amministratore
Delegato comm. Francesco Tribbi e il gr.uff. Paolo Pedrotti

F A T T O

In data 6 aprile 1929 veniva notificato al signor Pietro Columella
a richiesta della Spett. Banca Agricola Italiana, un atto di precetto
in base a otto cambiali per complessive lire 400.000 scadute il
31 dicembre 1927.

A tale precetto il Columella faceva opposizione sostenendo che
tale precetto è nullo e illegittimo perchè successivamente alla sca-
denza delle predette cambiali, e precisamente il 25 aprile 1928, la
Spett. Banca Agricola Italiana consentiva che esse venissero ritira-
te con denaro proprio dal gr.uff. Paolo Pedrotti, in quel tempo Diret-
tore Generale e Amministratore Delegato della Banca stessa.

Comunque il Columella, assumendo, in base al predetto accordo 25
aprile 1928, che spettava al gr.uff. Paolo Pedrotti di ritirare le cam-
biali in questione, lo chiamava in giudizio perchè, in ogni subordina-
ta ipotesi, lo tenga sollevato e indenne da tutte le domande contro
di lui proposte dalla Spett. Banca Agricola Italiana.

Successivamente, e previa presentazione del ricordato documento
in data 25 aprile 1928, il Columella otteneva la sospensione degli
atti esecutivi dietro cauzione.

D I R I T T O

La convenzione in data 25 aprile 1928, che abbiamo esibita debita-
mente registrata, regola i rapporti fra il signor Pietro Columella,
il signor Gr.Uff. Paolo Pedrotti in persona propria, e la Banca Agri-
cola Italiana da lui rappresentata, essendo il Pedrotti a quel tempo
Amministratore Delegato.

Che tre siano gli intervenuti in quest'atto non si può mettere in
dubbio. Nelle premesse dell'accordo - premesse che potremo occor-
rendo chiarire e illustrare per determinare la causa delle recipro-
che obbligazioni - si dice: dati i rapporti intercorsi fra me sotto-
scritto (Columella) e la S.V.Ill.ma (Pedrotti) e la Banca Agricola
Italiana" E più innanzi, dopo aver convenuto quali obbligazioni deb-
bono venir assunte dalla Banca, quali dal Pedrotti e quelli dal
Columella (in aggiunta, dice l'accordo, ai "precedenti esborsi fatti
dalla Banca Agricola Italiana e dal Pedrotti personalmente") l'atto
così conclude: "resta completamente definita e transatta ogni que-
stione di dare ed avere fra di me (Columella) la S.V.I. (Pedrotti)
e la Banca Agricola Italiana."

Dunque il Gr.uff. Paolo Pedrotti, nell'atto che abbiamo esibito, esi-
sce tanto in proprio quanto come Amministratore Delegato della Banca
Agricola Italiana, dichiarando nell'atto stesso quali obbligazioni as-
sume in proprio e quelli fa assumere dalla Banca che egli rappresen-
ta e di cui ha tutti i poteri inerenti all'Amministrazione e ge-
stione.

Ora per quanto ha tratto alle cambiali per complessive L. 400.000
all'ordine della Banca Agricola Italiana e accettate dal Columella

nelle esibite convenzione si legge: "... per quattrocento mila lire mediante obbligo da sua parte (cioè da parte del Pedrotti) di ritirare entro tre mesi da oggi le corrispondenti cambiali da me (Columella) accettate all'ordine delle Banca Agricola Italiana". Con questo patto accettato dal Sig. Pedrotti, il predetto gr.uff. Pedrotti si obbliga in proprio di sostituirsi al Columella nel suo debito cambiario verso la Banca Agricola Italiana, la quale con la firma del suo Amministratore Delegato consente di sostituire al suo precedente debitore sig. Pietro Columella il nuovo debitore sig. gr.uff. Paolo Pedrotti. Siamo di fronte ad una ~~liberazione~~^{cessione} passiva, perfetta in tutti i suoi elementi.

E allora, ritornando all'azione cambiaria esercitata dalla Banca Agricola Italiana contro il sig. Pietro Columella, essa azione deve dichiararsi nulla e illegittima per l'accezione personale fondata su prova scritta e derivante da un fatto posteriore al sorgere del credito cambiario e capace di escluderne l'esercizio (art. 524 Cod. Comm.). Infatti il patto convenuto il 25 aprile 1928 fra il sig. Columella e la Banca rappresentata dal suo Amministratore Delegato crea un rapporto personale fra attore e convenuto, in forza del quale l'azione cambiaria deve ritenersi estinta e il debitore liberato per avervi sostituito di accordo una obbligazione diversa.

Inutile, dopo l'esibizione dell'atto 25 aprile 1928, spendere parole per dimostrare la legittimità della chiamata in giudizio del gr.uff. Paolo Pedrotti, perchè in ogni subordinata ipotesi, tenga sollevato ed indenne il sig. Pietro Columella da tutte le domande contro di lui proposte dalla Banca Agricola Italiana

-e spese seguono la soccombenza

E pertanto si

C O N C L U D E

Avanti il Tribunale Civile e Penale di Milano!

Comparsa per

il sig. Pietro Columella rappresentato e difeso dagli avvocati S. E. l'avv. Ivo Donini di Roma e l'avv. Edoardo Muscari ^{di Milano, lo studio del} presso ~~il~~ quale è elettivamente domiciliato in Via Turini 51

contro

la Sott. Banca Agricola Italiana in persona del suo amministratore Delegato com. Francesco Tribò,
~~di~~ ~~il~~ ~~gr.~~ ~~uff.~~ Paolo Pedrotti

Fatto

In data 6 aprile 1929 veniva notificato al sig. Pietro Columella a richiesta della Sott. Banca Agricola Italiana, un atto di precetto in base a otto cambiali per complessive lire 400.000 scadute il 31 dicembre 1927.
A tale precetto il Columella faceva

opposizione sostenendo che ² tale prelievo
è nullo e illegittimo perché, successi-
vamente alla scadenza delle predette
cambiali, e precisamente il 25 aprile
1928, la Gest. Banca Agricola Italiana
consentiva che esse venissero ritirate
con denaro proprio del Grand. Off.
Paolo Pedrotti, in quel tempo Direttore
Generale e Amministratore Delegato
della Banca ~~di~~ stessa.

Comunque il Colonnella assumendo,
in base al predetto ~~accordo~~ ~~di~~ ~~accordo~~
accordo 25 aprile 1928, che spetta al
Grand Off. Paolo Pedrotti di ritirare
le cambiali in questione, lo
chiama in giudizio perché, in
ogni subordinata ipotesi, lo tenga
sollevato e indenne da tutte le
domande ~~de~~ contro di lui proposte
della Gest. Banca Agricola Italiana.

Successivamente, e ~~non~~ previa presentazione
del documento in ~~data~~ data 25 aprile 1928,
^{ricordato} il Colonnella otteneva la sospensione
degli atti esecutivi dietro cauzione.

Diretto

~~La~~ La convenzione in data 25 aprile 1928,
che abbiamo esibita debitamente registrata,
regola i rapporti fra il sig. Pietro
Colonnella, il sig. Grand Uff. Paolo Fedrotti
in persona propria, e la Banca
Agricola Italiana da lui rappresentata,
essendo il Fedrotti a quel tempo Ammi-
nistratore Delegato.

~~Non~~ Che tre siano gli intervenuti in
quest'atto non si può ~~debitamente~~ mettere
in dubbio. Nelle premesse dell'accordo
~~si~~ - premesse che potranno occorrendo
chiarezza e illustrare per determinare
la causa delle reciproche obbligazioni -
si dice che: « dati i rapporti ~~di~~ intercorsi

fra me sottoscritto (Columella), la S. V. S.¹⁴
(Pedrotti) e la Banca Agricola Stabiana, 179
più innanzi, dopo aver ~~per~~ convenuto quali
~~quali~~ obbligazioni debbono ~~per~~ venir a fronte
~~della~~ dalla Banca, ^{quali} dal Pedrotti e ~~della~~ quali
dal Columella (in aggiunta, dice l'acordo, ai
«precedenti esborsi fatti dalla Banca Agricola
Stabiana e dal Pedrotti personalmente») ^{più atto}
così conchiude: «resta completamente
definita e transatta ogni questione di
dare ed avere fra di me (Columella) la
S. V. S. (Pedrotti) e la Banca Agricola
Stabiana.»

Dunque il Grand Uff. Paolo Pedrotti,
nell'atto che abbiamo esibito, a risce tanto
~~in duplice qualità~~ quanto come ~~istruzionista~~ ^{Delegato}
& in proprio ~~per conto~~ ^{Delegato}
Delegato della Banca Agricola Stabiana,
dichiarando nell'atto stesso quali
obbligazioni assume in proprio e
quali ~~sa~~ fa assumere dalla ~~sa~~
Banca in egli rappresenta e di

con tutti i poteri inerenti all'Amministrazione e gestione.

Ora per quanto ha tratto alle cambiali per complessive £ 400.000 all'ordine della Banca Agricola Italiana e accettate dal Colonnella nella ^{esibita} ~~convenzione~~ si legge: «... per quattrocento mila lire mediante obbligo da sua parte (cioè da parte del Pedrotti) di ritirare ~~il~~ denaro ~~proprio~~ entro tre mesi da oggi e le corrispondenti cambiali da me ~~me~~ (Colonnella) accettate all'ordine della Banca Agricola Italiana »

questo patto accettato dal sig. Pedrotti, il predetto ~~il~~ grand. uff. Pedrotti si obbliga in proprio ^{di sostituire} ~~il~~ ~~patto~~ ~~di~~ ~~la~~ ~~Banca~~ ~~Agricola~~ ~~Italiana~~ nel suo debito cambiario verso la Banca Agricola Italiana, la quale con la firma del suo Amministratore Delegato

~~consente~~ ^{precedente} consente di sostituire al suo debitore ~~il~~ ^{sig. Pietro} Colonnella ~~il~~ ^{il nuovo debitore} sig. Grand. uff. Paolo Pedrotti ~~il~~ ^{firmario}

6
sua ~~di forma~~ ^{si obbliga} ~~sempre~~ ~~di suo~~ ~~libero~~
~~al Colonnella che resta così~~ ~~liberata~~
di fronte ad una ~~liberata~~
~~in forma~~ ~~attiva~~ ~~passiva~~ ~~perfetta~~
in tutti i suoi elementi.

E allora, ~~si~~ ritornando all'azione
cambiarìa ^{esercitata} ~~intentata~~ dalla Banca
Agricola Italiana contro il sig. Pietro
Colonnella, ~~non vi è dubbio che~~
~~quest'ultimo ha diritto e di~~
~~esercitare~~ ~~che~~ essa azione deve
dichiararsi ^{nulla} ~~illegittima~~ per l'eccezione
personale ^{fondata su prova scritta} ~~derivante~~ da un patto
posteriore al sorgere del credito cambiarìo
e capace di ~~escludere~~ escluderne
l'esercizio (art. 324 Cod. Com.). Infatti
il patto ~~che~~ ~~convenuto~~ ~~nel~~ ~~atto~~ il
25 aprile 1928 fra il sig. Colonnella
e la Banca rappresentata ~~dall'Amministratore~~
dal suo Amministratore Delegato

crea un rapporto personale tra
attore e convenuto, in forza del
quale ~~il~~ l'azione capaliaria deve
ritenersi estinta e il delittore liberato
~~per aver~~ ~~avuto~~ ~~colpa~~ ~~che~~, per avervi
sostituito di accordo una obbliga-
zione diversa.

dopo l'abolizione dell'atto 25 aprile 1928,

Inutile, spendere parole per
dimostrare la legittimità della
chiamata in ~~giudizio~~ ^{giudizio} del sig. Gen.
M. Paolo Ferruti, perché in ogni
subordinata ipotesi, tenga sollevato
ed indenne ~~il~~ ~~istante~~ il sig. Pietro
Columella da tutte le domande contro
di lui proposte dalla Banca Agricola
Italiana.

Le spese seguono la soccor-
renza.

E pertanto si
conclude

STUDIO DEGLI AVVOCATI
CESARE SCAMONI
EDOARDO MUSCARI
MILANO (104)
31 — VIA DURINI — 31

Milano, 18 Luglio 1929

19

EGREGIO SIGNOR

Dr. AVV. I V A N O E B O N O M I

R o m a

Muscari è in ferie.

Mi affretto a rispondere io alla preg.ma Sua assicurandoLa che la causa è stata rinviata al 28 Settembre 1929.

Quando Muscari rientrerà risponderà minutamente in ordine a quanto Ella desidera sapere.

Gradisca i miei più distinti ossequi.



N. 44 di receipto - Ritorno al fattorino ad ore 20.30

I. 30 Teleg. 1935

INDICAZIONI DI URGENZA

S E ON ANOCATO BONOMI IVANOE ROMA

10 TELEGRAFICO

A. AVV. NO. Arrivo a. Per posta. Per telegrammi. Per raccomandata.

CORSO UMBERTO 184-



Il Corriere non assume alcuna responsabilità civile o onerosità del ser. Le tasse rimborsate in merito per errore od in seguito a rifiuto o irregolarità. Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a restituire il diritto e rilasciare in caso di ritardo della consegna.

gratia. via devono essere compilate dal mittente. data e l'ora della consegna del telegramma, in mancanza di tali indicazioni il mittente.

Ricevuto il 21 1935 ore 15

Per Circuito N. 184 Ricevuto



La ora si intende nel meridiano orario adottato nel territorio della Europa centrale, e nel telegrammi italiani e stranieri paesi esteri di seguito la loro meridiana. Nel telegrammi impreso su carta normale, il primo numero dopo il nome del luogo di partenza precede quello del telegramma, il secondo quello del numero, più altri se stati, l'ora e minuti della presentazione.

1935

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI (UFFICIO)
					Ora e mese	Ura e minuti	

294- MILANO 42125 21 15 1845

PREGOLA SOLLECITARE QUANTO PIU POSSIBILE INVIO MEMORIA CAUSA COLUMELLA, AVE MUSCARI

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare merce bancogiri, che costano per qualunque somma solo 10 centesimi.

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino per recapito.

Il latore rimette una ricevuta o sempre quando è incaricato da una corrispondenza.



N. B. - Primo lembo da piegare

N. _____ di recapito - Rimesso al fattorino ad ore _____

30 Telegr. 1924

D TELEGRAFICO

INDICAZIONI DI URGENZA

DN AVVOCATO IVANOE BONOMI PIAZZA DELLA
LIBERTA' 4 ROMA +

A
h
Avviso
P. P. post.
Far precedere
Punta telefonica

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.

Le tasse richieste in caso per errore ed in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere compilate dal mittente.

Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnare la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il mittente perde il diritto a reclamo in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il _____ 1924 ore _____

Per Circuito N. _____ Ricevente _____



La rete si compone del servizio telegrafico e del servizio telegrafico aerea. **2 1 1 5**
Le telegrammi inviati per via aerea sono consegnati in un tempo più breve di quelli inviati per via ordinaria.
Nel telegramma impresso in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello della parola, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	
	ROMA MILANO	12799	20	15	20/40-		

PREGOLA SOLLECITARE QUANTO PIU' POSSIBILE INVIO MEMORIA CAUSA COLUMELLA -

AVVOCATO MISCARI =

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma solo 10 centesimi.

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.

Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.



N. B. - Primo lembo da piegare

INDICAZIONI DI URGENZA

ECCELLENZA BONOMI PIAZZA LIBERTA ROMA 10 TELEGRAFICO

Il Governatore non assume alcuna responsabilità circa la consegna.

La tassa viene in mano per essere ad la seguita a rifiuto.

Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino od a segnarsi la data e l'ora della consegna del telegramma.

In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamarne in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il 10 1923

Per Circuito N. 100



La ora è indicata sul quadrante corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e gli telegrammi interni a cui essi non sono adatti da una stazione all'altra.
 Nei telegrammi internazionali, il primo numero dopo il nome indica la origine rappresentata quella del telegramma, il secondo quella della parola, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	
			1555				

RM FR MYLANO 4399 35 10 23/25

2335

FRIGOLA TELEGRAFAMI URGENZA GIUSTIFICANDO SUA ASSENZA UDIENZA CAUSA

PER DOTTI CHIAMATE PER DOMANI ONDE OTTENERE DIFFERIMENTO OSSEBUI

AVVOCATO MUSCARI DURINI 31

*Indisposizione impeditomi partire. Frigola
 ottenere rinvio discussione causa
 Bonomi*

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare merce bancogiri, che costano per qualunque somma solo 10 centesimi.

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.

Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.



N. B. Primo lembo da piegare.

Columella
e
Peschotta

R. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

ATTO DI OPPOSIZIONE A PRECETTO

Milano addì

ed istanza del Signor Piero Columella residente in
Milano e qui elettivamente domiciliato agli effetti
del presente atto in Via Durini al presso e nello stu-
dio dell'Avv. Edoardo Maraschi da cui sarà rappresentato
e difeso in unione all'Avv. Prof. On. Ivance Bonomi di

Roma

Noi sottoscritti Uff. Giud. addetti ai Tribunali di
Milano e Torino

P R E S S O

Che in data 6 Aprile 1926 veniva notificato all'istanzan-
te a richiesta della Spett. Banca Agricola Italiana
un atto di precetto in base ad 8 cambiali per com-
plessive L. 400.000 scadute il 31 Dicembre 1927

Che tale precetto è nullo ed illegittimo perchè- non
sarà dimostrato in uso di impegnativa- la Banca
Agricola Italiana - successivamente alla scadenza
delle suddette cambiali - ebbe a consentire che esse
venissero ritirate con denaro proprio dal Grande

Ufficiale Paolo Pedrotti in quel tempo Direttore Gen-
erale ed Amministratore Delegato della Banca suddetta

Che- indipendentemente da ciò- le cambiali di cui
si tratta devono essere ritirate dal Gr. Uff. Paolo

ora lo con la... Paolo Tedrotti che ebbe ad assumere espresse obbliga-
istanza... zione di ciò fare come anche sarà dimostrato in caso
di impugnativa

In via...
Che è pertanto necessario chiarire in giudizio il
Dichiar...
Signor Gr. Uff. Paolo Tedrotti perchè in ogni subordina-
dette notificazioni all'istante in data...
nata ipotesi tengo sollevato ed indenne l'istante
e richiedo della Banca Agricola Italiana e della
Signor Piero Columella da tutte le domande contro di
esposizioni...
lui proposte dalla Banca Agricola Italiana
Italiana...

In via...
Che per questi e per altri motivi che l'istante espone
samente si riserva di dichiarare e svolgere nei modi
Dichiar... il Signor Gr. Uff. Paolo Tedrotti
e termini di legge questi intende fare come col pres-
e ritirare con denaro proprio le somme di cui al
sente atto fa opposizione avverso il precetto come sopra
suddette per L. 400.000 di capitale oltre gli
notificate

interessi e in ogni caso...
Tutto ciò preteso e dichiarato io sottoscritto Uff.
vale e indenne...
Giudiziaro ha citato siccome col presente atto
tutte le domande...
C I T O

agricola italiana...
1) la Spett. Banca Agricola Italiana in persona del
suo Amministratore Delegato Signor Comm. Francesco
Tribò nel domicilio eletto in Milano Via Verdi N. 7
A presso e nello studio del Signor Avv. Francesco
Dell'Erba

2) il Signor Grande Ufficiale Paolo Tedrotti nella sua
residenza in Torino Via Lagrange 29
a comparire avanti il R. Tribunale Civile e Penale
di Milano all'udienza del giorno 4 Maggio 1929 ad

ore 12 con la continuazione per ivi ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa e reietta, sentir

GIUDICARE

In via principale

Dichiararsi nullo e privo di giuridici effetti il precetto notificato all'istante in data 8 Aprile 1929 a richiesta della Banca Agricola Italiana e della cui opposizione si tratta con la condanna della Banca Agricola Italiana nei danni e nelle spese

In via subordinate

Dichiararsi il Signor Gr. Uff. Paolo Vedrotti tenuto a ritirare con denaro proprio le cambiali di cui al suddetto precetto per L. 400.000 di capitale oltre gli interessi e le spese e conseguentemente a tener sollevato e indenne l'istante Signor Piero Coluzella da tutte le domande contro di lui proposte dalla Banca Agricola Italiana col precetto per cui è contestazione Spese ed onorari di causa rifuse

Salvo e riservato ogni altro diritto, ragione ed azione Copia di quanto precede da me Uff. Giudiziario sotto

scritta ho notificato alla Banca Agricola Italiana in persona come sopra nel domicilio eletto in Milano Via Verdi N.2 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Dell'Erba ivi rimettendola e rilasciandola a mani del

Vivanti - Vol. 3^o pag. 574

Sono eccezioni personali derivanti da fatti posteriori al sorgere del credito cambiario, capaci di modificarne o di escluderne

L'esercizio:

La dilazione, la remissione totale o parziale, il pagamento, la compensazione, la novazione.

Donella Della cambiale (Commentario) pag. 613

Eccezioni devolte da un rapporto personale corso fra attore e convenuto, in forza del quale il credito o l'azione cambiaria deve ritenersi estinta e il debitore liberato verso colui che agisce: (pagamento, remissione)

" per averlo regolato in un modo legale

" per esem. per avervi sostituito di accordo una obbligazione diversa (novazione) non ancora scaduta.

Torino 25 Aprile 1928

Egregio Signor

P I E T R O C O L U M B E L L A

M I L A N O

=====

Ho ricevuto la sua pregiata in data odierna del tenore seguente;

" Egregio Sig. Grand. Uff. Paolo Pedrotti - Torino

" A seguito dei nostri colloqui Le dichiaro quanto segue:

" Premesso che, dato i rapporti intercorsi fra me sottoscritto, la S.V. I

" lma e la Banca Agricola Italiana, mi sono trovato nella necessità di s

" stemare la mia posizione in modo da evitare la caduta, che si sarebbe re

" sa necessaria senza il di Lei personale intervento. Sarebbe stato mio

" desiderio per evitare qualsiasi altra disavventura, di avere una sov

" venzione definitiva a fondo perduto di almeno tre milioni, in maniera ch

" io avessi potuto estinguere tutti i miei debiti chiudendo senz'altro

" posizione ad oggi; di guisa che più non si fosse parlato del passato. I

" peraltro ritenute giustificate le Sue dichiarazioni di non poter inte:

" venite ancora in mio aiuto con una sovvenzione definitiva superiore a

" 1.680.000. (un milione seicentoottantamila).

" Ciò posto, per onore della verità e per il senso di doverosa gratitud

" verso di Lei per l'ulteriore definitivo intervento che ella compie i

" mio favore, Le dichiaro, sul mio onore, quanto segue: 1) che la soluzione

" di ogni controversia è raggiunta con la sovvenzione a fondo perduto ch

" Ella compie oggi, e cioè di L. 1.100.000. (un milione e centomila) median

" versamento in contanti a mio favore da effettuarsi entro sabato pross

" mo 28 corr. (per far fronte al saldo attuale e definitivo della liquid

" zione di fine corrente) di L. 180.000. (centoottantamila) da versarsi in

" contanti a fine prossimo mese e per L. 400.000. (quattrocentomila) medi

" te obbligo da sua parte di ritirare entro tre mesi da oggi, le corrisp

" denti cambiali da me accettate all'ordine della Banca Agricola Italia

" na - sede di Milano - Con tale suo definitivo intervento (che va così a

" aggiungersi a saldo definitivo e transattivo, ai precedenti esborsi ff

" ti dalla Banca Agricola Italiana e da Lei personalmente) resta complet

" mente definita e transatta ogni questione di dare ed avere fra di me,

"la S.V. e la Spett. Banca Agricola Italiana.

" Per le L.348.000.- (trecentoquarantottomila) costituenti un debito cambiale mio verso di lei personalmente considerato, resta stabilito che ci metteremo d'accordo sulle graduali decurtazioni.

" 2) che le posizioni che io dovrò ancora liquidare e sistemare, e che mi obbligo di portare a definizione con l'assistenza del mio legale Sig. Avv. Comm. Filippo del Giudice sono le seguenti:

" al sig. Comm. Leo Goldsegmied L. 750.000. al Comm. Senatore Borletti Lire 250.000. al Senatore Giuseppe Beylone L. 250.000. a creditori diversi (banche e privati) L. 275.000.-= Io farò fronte ai suddetti residui miei impegni e con gli utili del mio lavoro e con la cauzione, posta a garanzia della mia carica di Agente di Cambio presso la Borsa di Milano. Resurite così le pendenze suddette io dichiaro sul mio onore di non avere ad oggi alcun altro peso all'infuori di quelli sopra elencati."

Le dò benestare di tutto quanto sopra e distintamente la saluto.

Firmato Paolo Pedrotti.

Banca Agricola Italiana

Società Anonima - Capitale Sociale L. 75.000.000

TORINO

STATUTO

Della Società Anonima

BANCA AGRICOLA ITALIANA



TORINO
Tip. CESARE VALENTINO & C.
Via Principe Amedeo, 12
1925.

Banca Agricola Italiana

Società Anonima - Capitale Sociale L. 75.000.000

—
TORINO
—

STATUTO

Della Società Anonima

BANCA AGRICOLA ITALIANA



TORINO
Tip. CESARE VALENTINO & C.
Via Principe Amedeo, 12
1925.

≡ STATUTO ≡

Della Società Anonima BANCA AGRICOLA ITALIANA

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA.

ARTICOLO 1.

E' costituita una Società Anonima sotto la denominazione
« Banca Agricola Italiana ».

ARTICOLO 2.

La Società ha la sua sede in Torino e può istituire succursali,
agenzie, rappresentanze in Italia ed all'Estero, mediante delibe-
razione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3.

La Società ha per oggetto l'esercizio di operazioni di banca,
di ogni genere per conto proprio e di terzi, comprese le operazioni
di cambio, di depositi e di riporto, e di commissioni sia in titoli
che in merce tanto in Italia che all'Estero e ciò sia mediante
filiali, partecipazioni in altre banche od addivenendo alla crea-
zione di nuovi enti.

Può fare qualunque operazione mobiliare ed immobiliare, può partecipare a sindacati e può rendersi rilevataria d'altre ditte sia in Italia che all'Estero come pure assumere partecipazioni nelle medesime, conferirvi i capitali propri anche in accomandita sempre però previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà pure assumere partecipazioni in imprese commerciali ed industriali e compiere operazioni finanziarie di qualsiasi natura e specie sussidiando l'industria ed il commercio, promuovendo imprese industriali, commerciali, agricole o marittime, concorrendo al loro finanziamento.

ARTICOLO 4.

La durata della Società è stabilita fino a tutto il 31 dicembre 1971 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea da prendersi sei mesi prima della scadenza sopra stabilita senza diritto negli azionisti di recedere dalla Società.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI.

ARTICOLO 5.

Il capitale sociale è fissato in L. 75.000.000 rappresentato da numero 300.000 azioni da lire 250 ciascuna.

ARTICOLO 6.

Le azioni sono indivisibili e la Società considera il loro possessore come unico proprietario di ciascuno di essi. Il possesso dell'azione importa senz'altro piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed allo statuto della Società ed alle precedenti deliberazioni delle assemblee generali nonchè elezione di domicilio attributivo di giurisdizione e competenza per tutti gli effetti di legge presso la sede della Società per quanto concerne i rapporti dell'azionista con quest'ultima.

Salvo contrarie disposizioni di legge le azioni sono al portatore e possono a richiesta essere convertite in nominative mediante iscrizione sul libro dei soci ed annotazione sul titolo.

ARTICOLO 7.

In caso di aumento del capitale sociale potranno emettersi anche azioni di preferenza o privilegiate e così pure potrà il capitale essere ridotto anche mediante assegno ai soci di determinate attività sociali coll'osservanza in ogni caso delle norme prescritte dai successivi articoli.

ASSEMBLEE.

ARTICOLO 8.

L'Assemblea generale regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità del presente statuto e della legge obbligano tutti gli azionisti, ancorchè assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e non derogati dal presente statuto. L'azione di nullità delle deliberazioni delle assemblee anche in base all'articolo 163 Codice Commercio deve essere esercitata entro i tre mesi dal giorno in cui si sia tenuta l'assemblea nella quale furono assunte le deliberazioni che si vogliono impugnare. Trascorso tale termine si intenderà rinunciata ogni azione che potesse competere a chiunque contro la validità delle deliberazioni predette.

Le adunanze dell'assemblea si terranno di regola alla sede sociale.

ARTICOLO 9.

Ogni azionista ha tanti voti quante sono le azioni da esso possedute, può farsi rappresentare all'assemblea da altro azionista che sia in regola per intervenire o il mandato può anche essere conferito mediante delega semplice.

Per l'intervento all'assemblea basterà che l'azionista figuri iscritto nei registri sociali da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure che abbia fatto il deposito delle azioni al portatore nelle casse sociali o negli altri luoghi designati nell'avviso di convocazione cinque giorni prima non compreso il giorno del deposito, e quello dell'assemblea.

ARTICOLO 10.

L'assemblea generale è convocata in via ordinaria ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per gli oggetti di cui all'articolo 154 Codice Commercio. In via straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra a giudizio del Consiglio d'Amministrazione o dei sindaci o sulla domanda di tanti azionisti che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

ARTICOLO 11.

La convocazione si fa mediante avviso contenente l'ordine del giorno delle materie da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea da pubblicarsi sulla « Gazzetta Ufficiale del Regno » a sensi dell'articolo 155 Codice Commercio.

ARTICOLO 12.

La Presidenza dell'assemblea viene assunta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; potrà anche per deliberazione del Consiglio stesso essere affidata ad altro consigliere od a persona ad esso estranea.

Il Presidente sceglie due scrutatori fra gli azionisti presenti e nomina un segretario che può anche non essere azionista.

Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente prese per alzata e seduta, in caso di dubbio le votazioni si fanno per appello nominale.

Si fanno per scrutinio segreto a richiesta di un terzo almeno delle azioni rappresentate e quando si tratti di votazioni che riflettono le persone salvo che avvengano per acclamazione unanime.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza assoluta di voti anche per i casi di cui all'art. 158 del Codice di Commercio. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Nelle elezioni delle cariche sociali, basterà la maggioranza relativa ed in caso di parità di voti decide la sorte.

ARTICOLO 13.

L'assemblea salvo il disposto dei successivi articoli 14 e 15 è legalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti azionisti che in proprio o per delega rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.

ARTICOLO 14.

Trattandosi di alcuno degli oggetti di cui agli articoli 158 e 172 del Codice di Commercio sarà necessario, per la validità dell'assemblea di prima convocazione l'intervento in proprio o per delega di tanti azionisti che rappresentino almeno i due quinti del capitale sociale e le relative deliberazioni non saranno valide se non saranno prese colla maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

ARTICOLO 15.

Per la nomina dei liquidatori ed in base al diritto consentito dall'art. 197 del Codice di Commercio, prima parte, si applicano tanto per il quantitativo del capitale, quanto per il numero dei voti richiesti le disposizioni del presente statuto riguardanti la validità delle assemblee di prima convocazione. Qualora l'assemblea di prima convocazione non sia valida, l'assemblea di seconda convocazione potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti purchè colla maggioranza assoluta di questi.

L'assemblea che delibererà la messa in liquidazione della Società nominerà uno o più liquidatori e ne fisserà i poteri.

ARTICOLO 16.

Qualora l'assemblea non risultasse legalmente costituita per difetto di numero di intervenuti, l'assemblea stessa sarà riconvocata in seconda adunanza nel giorno fissato nell'avviso di convocazione della prima o che sarà in caso contrario reso noto mediante nuovo avviso da pubblicarsi nella «Gazzetta Ufficiale del Regno» almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo quanto disposto dall'articolo 172 Codice Commercio.

ARTICOLO 17.

Per l'assemblea di seconda convocazione basterà che l'azionista figuri inserito nei registri sociali da almeno tre giorni od abbia depositato nelle casse sociali le azioni tre giorni prima non compreso il giorno del deposito e quello dell'assemblea.

ARTICOLO 18.

L'assemblea di seconda convocazione delibera validamente sugli oggetti indicati all'ordine del giorno della prima convocazione colla maggioranza prescritta dai precedenti articoli 15 e 16 qualunque sia il numero delle azioni rappresentate e ciò anche per i casi previsti dagli articoli 158-097 e 210 Codice Commercio.

ARTICOLO 19.

Per il computo del capitale occorrente per la legale costituzione dell'assemblea ai termini dei precedenti articoli, si terrà sempre conto delle azioni degli amministratori anche quando i medesimi debbano astenersi dal votare, come pure si terrà conto delle azioni rappresentate da qualsiasi azionista che per qualunque ragione si astenesse dal votare.

ARTICOLO 20.

L'approvazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea spetterà al Presidente ed al Segretario dell'assemblea stessa.

ARTICOLO 21.

La Società è amministrata da un Consiglio composto di un numero di membri variabili da sette a diciassette. I consiglieri durano in carica quattro anni; saranno rinnovati a norma dell'articolo 124 Codice di Commercio ed eventualmente sostituiti a norma dell'articolo 125 del Codice di Commercio. I consiglieri scadenti di ufficio sono sempre rieleggibili.

E' in facoltà del Consiglio completarsi fino al numero massimo di consiglieri consentito dallo statuto sociale colle norme stabilite dall'articolo 125 Codice di Commercio. In caso di dimissioni contemporanee di quattro o più consiglieri per lo stesso motivo si dovrà ritenere il Consiglio come interamente dimissionario, e si procederà alla rinnovazione totale con la convocazione dell'assemblea degli azionisti.

ARTICOLO 22.

Per gli effetti dell'articolo 123 Codice di Commercio ciascun amministratore dovrà vincolare a titolo di cauzione tante azioni rappresentanti al loro valore nominale la cinquantesima parte del capitale sociale ma non oltre lire cinquantamila qualunque sia la cifra del capitale stesso.

Tale vincolo non potrà essere tolto se non in seguito alla approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio a cui il detto amministratore prese parte.

ARTICOLO 23.

Il Consiglio di Amministrazione elegge annualmente fra i suoi membri un Presidente, uno o più Vice Presidenti, uno o più Amministratori delegati.

Potrà pure nominare uno o più direttori centrali fissandone i poteri ed i compensi anche sotto forma di interessenza agli utili e un segretario del Consiglio in persona anche estranea al Consiglio stesso.

ARTICOLO 24.

All'Amministratore delegato o ad ognuno di essi quando ve ne sia più d'uno, e ad ognuno dei direttori centrali eventualmente nominati a norma dell'articolo 23 sono conferiti, con facoltà di agire separatamente fra di loro, tutti i poteri inerenti all'amministrazione e gestione della Società, nonchè tutti quelli che si attengono alla parte esecutiva delle operazioni sociali. Spettano pure ad essi separatamente la firma sociale ed il mandato di fare qualunque operazione nel nome e per conto dell'Istituto anche presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, gl'Istituti di emissione, ed altri Enti pubblici e privati, di fare trapassi di azione della Banca d'Italia od altri Istituti, conti anticipazioni, proroghe, eseguire su di essi operazioni ed eventualmente chiuderli dando quitanze e scarichi dei titoli e dei valori, potendo anche in tutti questi atti farsi sostituire da appositi procuratori, nominare e revocare impiegati e procuratori, fissandone le condizioni tutte delle loro prestazioni d'opera ed inoltre nominare procuratori generali e speciali, determinandone le facoltà e le attribuzioni e conferire in tutto od in parte i proprii poteri a procuratori.

ARTICOLO 25.

La rappresentanza in giudizio della Società spetta separatamente al Presidente ed ai Vice Presidenti separatamente fra di essi.

ARTICOLO 26.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ed in caso d'impedimento da un Vice Presidente, presso la sede sociale o nel luogo determinato nell'avviso di convocazione, ogni qualvolta il Presidente stesso lo giudichi conveniente o gliene sia fatta domanda da due Amministratori o da un Sindaco.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, dei presenti. In caso di parità di voti nelle deliberazioni ha prevalenza il voto di chi presiede il Consiglio. Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio verrà compilato su apposito libro un verbale che sarà firmato dal Presidente, dal Segretario o da chi ne fa le veci.

ARTICOLO 27.

Ferne restando le facoltà conferite dagli articoli 124 e 125 il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, compresi in specie quelli di comperare o di vendere stabili, consentire iscrizioni, cancellazioni, surrogazioni, posposizioni, di ipoteche, consentire rinunzie ed ipoteche legali, con esonerazione dei competenti conservatori da ogni responsabilità, fare qualunque operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, Istituti di emissione ed ogni altro Ente pubblico o privato, trapassare azioni della Banca d'Italia e di qualsiasi altra Società od Ente, deliberare sopra qualsiasi azione giudiziaria, fare compromessi e transazioni.

ARTICOLO 28.

L'assemblea generale ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti che saranno sempre rieleggibili e ne determina posticipatamente le retribuzioni.

Ai membri del Consiglio, ai sindaci ed al segretario verrà corrisposta una medaglia di presenza di lire 100 per ogni seduta del Consiglio alla quale assisteranno oltre il rimborso delle spese.

BILANCIO ED UTILI.

ARTICOLO 29.

I bilanci da presentarsi all'assemblea ordinaria annuale saranno redatti dal Consiglio di Amministrazione alla chiusura d'ogni esercizio in base all'inventario annuale dell'azienda sociale. La chiusura dell'esercizio avverrà al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dai proventi di qualsiasi natura, depurati da tutte le spese e perdite, da tutte le partecipazioni e gratificazioni che il Consiglio avrà stabilito, nonché da quelle somme che avrà destinate a svalutazioni ritenute opportune, saranno ripartiti nel modo seguente:

a) non meno del cinque per cento alla riserva legale. Questo prelievo potrà cessare quando tale riserva legale avrà raggiunto una cifra pari al quinto del capitale sociale;

b) il 1/2 % a ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione;

c) il rimanente alle azioni, salvo che l'assemblea deliberi su tale quota degli speciali prelevamenti a favore di ulteriori riserve o di ulteriori ammortamenti, oppure disponga di portare la quota stessa in tutto od in parte a successivi esercizi.

Nell'eseguire il riparto della somma spettante alle azioni a mente del paragrafo c) si dovrà anzitutto attribuire a tutte indistintamente le azioni, e per ciascuna di esse in ragione della quota versata sul capitale sociale, l'interesse sino al 7 % la somma residua sarà ripartita in uguale misura fra tutte indistintamente le azioni completamente liberate o non.

Tutti tali interessi o dividendi non esatti entro il quinquennio dal giorno in cui diventeranno esigibili, andranno a vantaggio della Società, e le relative cedole si intenderanno annullate.


DISPOSIZIONI GENERALI.

ARTICOLO 30.

La fusione della Società con altra, la reintegrazione, gli aumenti del capitale ed il cambio degli oggetti della Società non daranno diritto di recesso ai soci dissenzienti o non intervenuti all'assemblea.

ARTICOLO 31.

Per quanto non sia espressamente pattuito e trascritto nel presente statuto gli azionisti si riferiscono alle disposizioni di legge.



Roma 3 Giugno 1929

Caro Muscari,

Le mando, come di accordo, lo schema di comparsa per la causa
COLUMELLA - BANCA AGRICOLA IRIELLENAISE

Come vedrà io mi sono attenuto alla più scheletrica esposizione
della tesi di diritto, evitando ogni questione, da quella ^{della} definizione
dell'atto a quella dei poteri statutari del Consigliere Delegato.
Ho adoperato sempre le parole atto, documento, accordo, convenzione per
evitare di definire transazione la lettera 25 aprile 1928. Anche sulla
causa delle reciproche obbligazioni ho scivolato, dicendo però che
occorrendo potremo chiarirle e illustrarle.

Badi che nel mio testo dell'accordo 25 aprile 1928 non trovo le pa-
role con denaro proprio, talchè non figurano nella comparsa. Ma se esi-
stono nell'originale le aggiunga che sono importantissime.

Naturalmente Elle è libero di togliere, modificare, riferire.

Con i più cordiali saluti

STUDIO DEGLI AVVOCATI
CESARE SCAMONI
EDOARDO MUSCARI
MILANO (104)
31 - VIA DURINI - 31

Milano, li 14 Giugno 1929

RACCOMANDATA ESPRESSO

EGREGIO SIGNOR

ON. PROF. AVV. IVANOE BONOMI

R O M A

Corso Umberto 184

Ieri si è discussa la causa Columella= Banca Agricola Italiana e qui unito
Le rimetto la conclusionale avversaria che non dice nulla di nuovo limi-
tandosi ad esporre in forma alquanto pedestre, per quanto subdola, le ec-
cezioni che noi conoscevamo già e in vista delle quali La pregarò di voler
preparare gli elementi per la memoria.

Il Tribunale ha concesso tre giorni per tale memoria che dovrei consegna-
re lunedì.

Posso riceverla però anche martedì mattina perchè il cancelliere della sez-
zione mi consentirà anche un ritardo di 24 ore.

Tenga presente che non ho fatto alcuna aggiunta alle conclusioni che sono
quelle di citazione.

Resto in attesa quindi della memoria e La prego di gradire i miei più cor-
diali saluti



P.S. Mi permetto di rinnovarLe la preghiera che Le ho dato di voler assum-
mere presso il Ministero di Grazia e Giustizia qualche informazione circa
la concessione dell'amnistia

R. TRIBUNALE DI MILANO

Comparsa conclusionale nella causa

BANCA AGRICOLA ITALIANA rappresentata dal Presidente
Comm. Prof. Filippo Lessone - convenuto in opposi-
zione - cliente dell'Avv. Francesco Dellerba

contro

COLUMELLA PIETRO - attore in opposizione - cliente
del Proc. Avv. Edoardo Muscari

Il Proc. Avv. Francesco Dellerba per la Banca
Agricola Italiana chiede e

C O N C H I U D E :

Respinta ogni avversaria istanza, eccezione e dedu-
zione;

Previa occorrendo, ammissione degli infrascritti
capi di giuramento decisorio.

Respingersi l'opposizione del Columella al precetto
intimatogli dalla Banca istante il 6 aprile 1929.

Assegnarsi alla Banca, in conto del migliore suo
credito, la cauzione prestata dal Columella.

Coi danni e colle spese, e con sentenza esecutiva.

C A P I D I G I U R A M E N T O D E C I S O R I O

Giuri il Signor Pietro Columella se vero non sia
che la Banca Agricola Italiana intervenne nel mese
di novembre e dicembre 1927 con cifre considerevoli
a saldare le differenze di riporti che esso giurante

aveva incamerato per saldare esclusive sue differenze di borsa, e che conseguentemente egli si riconobbe debitore dell'importo relativo.

Che dopo tale sistemazione la Banca Agricola Italiana non ebbe più alcun rapporto di affari con esso giurante.

Che le suddette circostanze sono state riconfermate espressamente da esso giurante in data 31 marzo 1928 al Comm. Pedrotti allora Consigliere Delegato della Banca.

BANCA AGRICOLA ITALIANA

f.to Avv. F. Dellerba

Il Presidente

f.to Dr. Filippo Lessone

IN FATTO E IN DIRITTO

La Banca Agricola Italiana, posseditrice di otto effetti cambiari di L. 50.000 ciascuno, a firma Pietro Columella, emessi il 29 novembre 1927 a favore di essa Banca e scaduti il 10 dicembre 1927, intimò in data 6 aprile 1929 precetto mobiliare per il loro pagamento. Il debitore Sig. Columella ha fatto opposizione con atto 17 aprile 1929 ed ottenne anche dal Signor Presidente di questo Tribunale decreto di sospensione degli atti esecutivi, mediante deposito della cauzione di L. 200.000, a norma dell'art. 323 Cod. Comm. Contemporaneamente ha citato per intervento il

Comm. Paolo Pedrotti; ed ha chiesto in via principale la nullità del precetto, in subordine dichiaratoria di rilievo da parte del Pedrotti. La Banca conclude come in epigrafe.

=====

Siamo in giudizio cambiario, e bisogna tener presente la disposizione dell'art. 324 Cod. Comm. Niuna eccezione Columella propone contro la forma dei titoli. A quanto sembra, egli pensa di declinare la sua qualità di debitore in base ad una specie di accordo che sarebbe avvenuto fra lui ed il Comm. Pedrotti, allora Consigliere Delegato della Banca, sotto forma di lettera in data 25 aprile 1928.

Ma questa lettera, lungi dal giovare agli interessi di Columella, li compromette nella maniera più grave. Essa mostra semplicemente che il Sig. Columella trovandosi in gravissimo deficit per differenze di borsa, ha cercato l'aiuto ~~del~~ personale del Pedrotti, e fra l'altro avrebbe pattuito che Pedrotti si assumeva lui il pagamento alla scadenza delle cambiali per le quali appunto la Banca ha spiccato precetto. In altri termini, al debitore Columella si sarebbe sostituito il debitore Pedrotti. Ma questa era una novazione vera e propria la quale non poteva avere luogo senza il consenso del creditore (1267 N. 2 -

1271 C.C.), E la Banca Agricola non si è mai sognata di prestare il suo consenso, per la cui efficacia essa avrebbe dovuto dichiarare non solamente di accettare il nuovo debitore, ma di liberare il vecchio: e tutto ciò espressamente.

Invano infatti si ricerca nella prodotta lettera una consimile dichiarazione da parte della Banca; anche per la semplice ragione che la lettera riguarda affari personali di Columella e di Pedrotti: come appare evidentissimo oltrechè da tutto il contesto, anche dalla sua stessa forma, imperocchè essa è diretta alla persona del Comm. Paolo Pedrotti, e non alla Banca nè al Pedrotti quale Amministratore della Banca.

Non basterà certo a Columella opporre che Pedrotti era a quel tempo Consigliere Delegato della Banca; imperocchè ciò non impediva al medesimo di trattare e gestire affari e interessi propri. E se anche egli non avesse avuto facoltà di dedicare la sua attività ad affari estranei alla Banca, l'aver ciò fatto non importa davvero che tali affari diventino della Banca. Tutt'al più questa ha potuto trarne ragione per risoluzione del contratto di impiego, e potrebbe chiedere danni di violazione contrattuale, ma non divenire consolidataria delle faccende perso-

nali del Pedrotti.

Non si crede neppure che Columella invocherà, per non più pagare le sue cambiali, la frase della lettera: "Con tale suo (del Comm. Pedrotti) definitivo intervento (che va così ad aggiungersi a saldo definitivo e transattivo, a precedenti sborsi fatti dalla Banca Agricola Italiana e da lei personalmente) resta completamente definita e transatta la questione di dare ed avere fra me, la S.V. e la Spett. Banca Agricola Italiana."

Invero una transazione presuppone un contratto, una lite vertente o da evitare e qui non vi è il menomo indizio o cenno di una lite in corso o da iniziarsi tra Banca e Columella.

La transazione poi presuppone anzitutto la presenza in atto delle parti transigenti. Ora la lettera 25 aprile 1927 sarà tutto quello che si vuole nei rapporti fra Columella e Pedrotti, ma non è niente nei rapporti della Banca Agricola, che non c'è entrata, e non basta certo che Columella l'abbia nominata perchè essa resti obbligata.

Al postutto si tratta di una lettera di Columella a Pedrotti, e non si può nemmeno dire che essa costituisca convenzione per essi. Come potrebbe costituirlo per la Banca ?

Ma la Banca vuole andare allo scrupolo, e fare l'ipotesi che la lettera sia convenzione. Le cose non cambiano. Se mai è convenzione per Pedrotti, non per la Banca, perchè egli non viene menomamente indicato come rappresentante della Banca, e non basta che ne fosse Amministratore per indurlo che tutto ciò che egli diceva o faceva fosse per conto della Banca. Del resto, poteva Pedrotti, senza un mandato speciale rinunciare ai crediti della Banca verso Columella o modificarne la sostanza o transigere? No. Egli aveva un mandato generale di Amministratore. Non gli era conferita alcuna facoltà speciale, come risulta dall'atto di nomina pubblicato a suo tempo a norma di legge e che si produce e come risulta dallo Statuto della Banca (pure prodotto) che limita il mandato dell'Amministratore Delegato alla semplice amministrazione gestione (art. 25) mentre deferisce al Consiglio tutti i poteri più ampi di amministrazione ordinaria e straordinaria (art. 21 . 27).

Ora l'art. 1741 C.C. dispone:

"Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione. Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti che eccedono la semplice amministrazione il mandato deve essere espresso."

E nessuno metterà in dubbio che se il transigere eccede l'ordinaria amministrazione, il rinunciare addirittura ad un credito ingente, senza motivi, senza compenso, è sorpassare tutti i limiti non solo amministrativi, ma legali e morali. Imperocchè la lettera 25 aprile 1928 riconosce espressamente che Columella è debitore di ingentissime somme verso la Banca Agricola e si vorrebbe che questa attraverso a Pedrotti abbia sic et simpliciter rinunciato a tutto. Dunque la rinuncia, « dato che vi fosse stata » era inefficace.

Si può dire per avventura che vi sia stata ratifica da parte della Banca a sensi dell'art. 1752 Cod. Civ. ? Meno che mai. Già Columella si guarda bene dal dedurla. E poichè se egli la invocasse a lui toccherebbe provarla e a concludere senza più che non è a parlare di ratifica.

La Banca Agricola fa osservare che venti giorni appena dopo la lettera e cioè il 14 maggio 1928, Pedrotti lasciò l'ufficio di amministratore della Banca (si produce certificato), il che è molto significativo anche in rapporto agli affari Columella. E la Banca lungi dal prendere atto di sistemazioni e di rinuncie che non conosceva e che dai registri sociali non risultavano, invitò tosto Columella a pagare i

suoi ingenti scoperti, che superano i sei milioni,
oltre all'importo delle otto cambiali.

Nè si dimentichi che in materia di rati-
fica di eccesso di mandato, la giurisprudenza è mol-
to rigorosa (vedasi la sentenza della Cassazione 2 =
27 luglio 1928 causa Banca Commerciale Piacentina
contro Società Cisalpina, in Settimana della Cassa-
zione 1928 - pag. 1032.)

Sotto ogni aspetto pertanto l'opposizione
Columella è da respingersi. Essa è un vero e proprio
tentativo defatigatorio di poca buona fede per sot-
trarsi all'adempimento di una obbligazione cambiaria
perfetta. Onde è solo in mero subordine che la Ban-
ca ha dedotto a Columella i capi di giuramento sovra-
tenorizzati, scopo dei quali è appunto la ulteriore
e piena dimostrazione che la lettera 25 aprile del
Sig. Columella non è altro che un disonesto tentativo
di frodare la Banca dell'importo dei debiti di esso
Columella e ad insaputa della Banca stessa. Infatti
se Columella era debitore di somme fortissime per
differenze di borsa dei mesi di novembre e dicembre
1927; se dopo di allora la Banca non aveva più avuto
rapporti di sorta col Columella e se questi ancora
al 31 marzo 1927 ciò riconosceva espressamente, dica
il Tribunale come debba qualificarsi il tentativo di

cui nel documento 25 aprile successivo.

La sentenza deve essere esecutiva data
la natura della causa.

E col respingere l'opposizione essa deve
devolvere sens'altro a favore della Banca la cauzio-
ne versata, fermo il diritto della Banca di agire per
il residuo.

Le spese seguono la soccombenza.

avv. Mellert

STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano, 13 Aprile 1929.

espresso

Onorevole amico,

Non Le sto a dire le tergiversazioni di quei signori torinesi, i pentimenti, i pettegolezzi, le riserve mentali, e altrettante altre belle cose.

Gliele riferirò a voce martedì, se Ella può fare una corsa a Milano.

Quello che è certo è che Bertone, con l'aria francescana che lo distingue, ha chiesto solo per la Banca Agricola 2/milioni.

Io avevo offerto lire 700/mila in totale per l'Agricola e per il Pedrotti da pagarsi in due anni. Ormai è deciso che si inizi la causa.

Sarebbe bene pertanto che esaurissimo questo argomento per attendere che dopo le opposizioni a precetto il Bertone, Tibò e compagni si decidano a rinzavire.

L'attendo, quindi, martedì; e La saluto con viva cordialità.

M. Zanetti

STUDIO

Avv. G. B. BERTONE

TORINO - Via Principe Amedeo, 34
Telefono 45-960

ROMA - Via Mercede, 9
Telefoni: 512 - 2177

Torino 3 aprile 1929

192

Caro Bonomi

Ricevo questa sera la tua raccomandata. E sono al pari di te dolente che la nostra buona volontà non sia riuscita a iniziare gli accordi. Non discuto gli argomenti che Columella adduce contro alla parziale esecuzione esaminata da noi nel nostro ultimo colloquio. Ma da parte sua la Banca non può assolutamente e per evidenti ragioni lasciar mettere in discussione gli effetti cambiari, il cui importo e la cui causale, nei rapporti fra essa e Columella sembra non sieno in alcun modo suscettibili di essere contestati o discussi. Certamente tu riconoscerai la ragionevolezza di questo modo di vedere. Appena ricevuta la lettera ultima dell'avv Muscari, che tu conosci, la comunicai alla Banca, ed essa escluse subito di potere prendere in considerazione le proposte contenutevi: e mi diede ordine di passare al procuratore gli effetti cambiari. Ciò che io naturalmente ho fatto. E credo che se il precetto non è stato notificato oggi lo sarà domani o Venerdì al più tardi. Niente osta che in corso di atti si possano riprendere i contatti per un aggiustamento: e io me lo auguro. Ti ricambio cordiali ed affettuosi saluti

G. Bertone

STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 164
Telefono 60-520

Milano, 24 Marzo 1929.

Onorevole amico,

Sono stato ieri con l'avvocato Fedrigo all'assemblea della Banca Agricola Italiana, e mi sono accorto che la nostra presenza, segnalata preventivamente, aveva dato luogo a preoccupazioni. Oltre a Bertone, infatti, vi erano un collega milanese e colleghi torinesi, in numero notevole. Avrebbe dovuto essere, quindi, un'assemblea di battaglia se noi non avessimo limitato il nostro compito ad accertare soltanto in quali rapporti l'ex consigliere delegato dell'Agricola Italiana aveva lasciato la sua banca, e non ci fossimo accontentati di apprendere che i rapporti furono amichevoli e la liquidazione delle sue competenze avvenne con reciproco accordo e soddisfacimento delle parti.

Io avevo tirato il colpo di ottenere anche dai sindaci chiarimenti precisi sull'ammontare della liquidazione fatta al Pedrotti. Ma Bertone, parola mosca, insieme coll'avv. Vitelli - che è l'avvocato della nobiltà nera di Torino - segnalando la circostanza che i sindaci non sono obbligati a comunicare notizie di natura riservata, perchè l'azionista richiedente potrebbe mascherare concorrenti ai quali i segreti gelosi dell'istituto non dovrebbero essere comunicati.

Quello che contavo in ogni modo era di sondare lo stato d'animo dell'istituto in rapporto all'eventualità di uno scandalo, la preparazione della banca ad affrontarlo, le condizioni dei rapporti tra la banca ed il suo ex amministratore. Tutto questo è stato raggiunto.

La Banca evidentemente non vuole chiasso; l'opera del Pedrotti è stata ratificata e sanata; costui deve avere ancora tanto in mano per tenere tranquilli i suoi avversari: e allora rimane fermo il primo parere di scrivere a Bertone, anche a di Lei nome, nei termini combinati con Muscarì, dandogli un preciso ultimatum.

Io, poi, finita l'assemblea ho accostato il comm. Tibò col pretesto di parlargli di una certa causa in cui la sua banca è implicata. Mi ha accolto molto cortesemente e mi ha offerto materia per trattare, subito dopo la comunicazione della lettera Bertone, una sistemazione della vertenza, perchè ricordando la mia nomina a curatore del fallimento Bosio nel quale la Banca Agricola, sede di Milano, è scoperta per oltre 300.000 lire, mi ha detto che avremmo avuto occasione di incontrarci. Penso che una Sua venuta a Milano giovedì non tornerebbe inutile.

In attesa di una Sua cortese sollecita risposta La saluto con vivissima cordialità.

19-3-929



Eccellenza,

Da Milano non ho avuto alcuna comunicazione. Ad ogni modo il suo arrivo rimane fissato per domenica, salvo che ella non voglia venire quest'oggi alle ore 14 col "rapido" -

Con i migliori ossequi

Do. Felice

AVV. GIAN LUCA ZANETTI

MILANO

VIA PALESTRO N. 12

Telefono 20-863

—
IN ROMA:

VIA DELLE CONVERTITE, 21

Telefono 95-40

Affare
Pietro Columella

Viaggio a Milano 14 maggio
a Torino 15 maggio

STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520


Milano, 9 Marzo 1929.

Onorevole amico,

Gradirei sapere se Ella non ha difficoltà ad assumere con me e con l'avvocato Muscari il patrocinio di un agente di cambio milanese per una discussione che sarà probabilmente amichevole contro la Banca Agricola Italiana, assistita dall'on. Bertoni.

La prego di essermi preciso con cortese sollecitudine.

La saluto con vivissima cordialità.



Milano 21 Febbraio 1929

SPETT.

BANCA AGRICOLA ITALIANA
Direzione Centrale

TORINO
=====

Il mio cliente Signor Pietro Columella di qui Via Crefici I mi incarica di rispondere alla lettera di codesta Cn. Banca in data 15 Febbraio 1929 per dichiarare che nulla egli deve nè a codesta Cn. Banca nè a chicchessia in ordine alle operazioni a cui si riferisce l'estratto conto trasmessogli perchè, come potrà essere, se necessario, provato nei modi di legge, ogni reciproco rapporto di dare ed avere fu a suo tempo definito e transatto.

Per quanto in special modo si attine alle cambiali di L. 400.000 di cui è cenno nella lettera suddetta esse - come è a conoscenza di codesta Spett. Banca - dovevano essere ritirate con denaro proprio dal Signor Gr. Uff. Paolo Pedrotti.

A nome e per conto del Signor Pietro Columella, pertanto, diffido nel modo più formale codesta Cn. Banca ad astenersi dall'iniziare atti esecutivi in base alle cambiali suddette con espressa riserva del risarcimento del danno nel caso che una qualsiasi azione, dovesse essere tentata.

Voglio ritenere che codesta Cn. Banca - meglio esaminata ogni cosa - vorrà desistere da atti che sarebbero certamente infondati e temerari e per i quali essa sarebbe chiamata a rispondere di danni non lievi.

Con osservanze

Pietro Columella

ASC

real pagamento degli stessi

veremo costretti a precettarli.

Per il saldo Vi preghiamo di volerci informare come e quando intendete regolarlo, desiderando rientrare nelle somme da voi dovuteci nel minor tempo possibile.

Attendiamo leggerVi e frattanto distintamente Vi salu-

Torino 1929 (VII°)

Raccomandata con ricevuta

di ritorno

p.p. BANCA AGRICOLA ITALIANA
Direzione Centrale

Firma illeggibile

Preg. Sig. Pietro Columella;

MILANO

Via Orefici N. 1

Da una verifica dei conti riferentisi agli affari intercorsi tra la S.V. e questa Banca, risulta che Voi ci dovete, salvo liquidazione interessi, la somma di:

L. 6.000.551.30 (sei milioni cinquecentocinquanta lire e cent. 30) valuta 31 dicembre 1928, come da estratto conto Corrente, che qui Vi uniamo.

Per quanto si riferisce agli effetti a firma Vostra e rimasti insoluti per l'ammontare di:

L. 400.000.=- (quattrocentomila) più interessi facenti parte della predetta somma di L. 6.000.551.30 Vi preghiamo di voler provvedere al pagamento degli stessi entro il 25 corrente mese altrimenti ci veremo costretti a precettarli.

Per il saldo Vi preghiamo di volerci informare come e quando intendete regolarlo, desiderando rientrare nelle somme da voi dovuteci nel minor tempo possibile.

Attendiamo leggerVi e frattanto distintamente Vi salutiamo.

p.p. BANCA AGRICOLA ITALIANA
Direzione Centrale

Firma illeggibile

G. CARGANO & C.

Milano 28 Gennaio 1929

Mg. Sig. Piero Columella

M I L A N O

A seguito degli accordi intercorsi, Le dichiaro quanto segue:

- 1°) In parziale pagamento delle mie cambiali di L. 200.000.==e L. 142 mila per un totale di L. 342.000.==rilasciate il 31 marzo 1928 all'ordine del sig. Comm. Paolo Pedrotti, a me girate e di cui al precetto in data 4 gennaio u.s. Ella mi ha versato L. 162.000.==oltre gli interessi ed accessori in L. 7.000.==in totale L. 169.000.==
- 2°) Per le rimanenti L. 180.000.== a titolo di parziale rinnovazione Ella mi ha consegnate due sue cambiali di L. 90.000.==ciascuna scadenti rispettivamente il 31 Marzo e il 31 Maggio 1929 all'ordine del sig. Comm. Paolo Pedrotti, che quest'ultimo girerà a me.
- 3°) Tenute presenti le contestazioni da Lei sollevate, ove non sia possibile un accordo tra lei e il sig. Comm. Paolo Pedrotti, entro il 31 marzo 1929 io mi impegno di non fare protestare le cambiali suddette e di ritirarle dalla circolazione, salva e riservata l'azione cambiaria a me spettante nei suoi confronti in caso di mancato pagamento di esse.
- 4°) Resta stabilito, che il presente accordo, non modifica in alcun modo i reciproci diritti delle parti intendendosi però abbandonata ~~l'opposizione~~ l'opposizione al precetto stesso, notificata in data 9 Gennaio 1929.

Con distinti saluti

RACCOMANDATA R.R.

EDIFICIO SIGNOR

GR. UFF. PAOLO PEDROTTI

TORINO

A nome e per conto del mio cliente Signor Pietro Columella qui Le unisco copia di una lettera diretta a quest'ultime dalla Spett. Banca Agricola Italiana e della risposta da me inviata alla Banca. Poichè la transazione a cui ho fatto riferimento venne stipulata precisamente con Lei ho voluto comunicarle la lettera ricevuta e la risposta data perchè Ella - ove già non ne sia a conoscenza - ne abbia opportuna e tempestiva notizia.

Nel contempo - per quel che si riferisce alle cambiali di L. 400.000 che la Banca minaccia di precettare e di cui Ella avrebbe dovuto da tempo provvedere al ritiro con denaro Suo - devo avvertirla nel modo più formale che, ove una qualsiasi azione dovesse essere in base ad esse iniziata nei confronti del Signor Pietro Columella dalla Banca o da chicche sia, il Signor Pietro Columella, indipendentemente dalle eccezioni che crederà di fare nei confronti dell'eventuale precettante, dovrà chiamarla in giudizio sia per il pagamento dell'importo delle cambiali sia per il risarcimento dei danni.

È diffido, pertanto, a voler provvedere sia pure in ritardo, ad eseguire l'obbligazione assunta ritirando le cambiali di cui si tratta e tenendole a disposizione del Signor Pietro Columella che ha diritto di vedersi restituiti i suoi effetti.

Non è qui il caso di starci a ricordarle le obbligazioni da Lei assunte a suo tempo per sé e per la Spett. Banca Agricola Italiana e le conseguenze che da tali obbligazioni derivano - l'avverto però che il Signor Pietro Columella è ben deciso a respingere con ogni energia tutte le azioni che potrebbero essere - per quanto senza fondamento - tentate contro di lui.

Aggiungo, infine, che per quanto esposto e nella precedente mia del 3 Agosto 1928 rimasta senza riscontro nonchè per quanto ho dimostrato al Signor Comm. Cercano in occasione dell'accordo che Le è stato da

quest'ultimo comunicato- il Signor Columella non ritirò le sue cambiali di L. 90.000 ciascuna scadenti rispettivamente il 31 Marzo e il 31 Maggio p.v.

Anche per queste cambiali, quindi, La diffido a voler provvedere in tempo utile a scanso di eventuali maggiori danni.

Con distinti saluti

PRE. SIGNOR

PIETRO COLUMBIA di Milano

Via Crefici I

1927

Xmbre 31

DARE

AVERE

a S: debito per saldo liquidazione
di fine Novembre

1.742.700

" "

Idem per altro saldo liquidazione
di fine novembre

4.500.000

1928

Marzo 30 a S/ credito d'ordine e conto
Gr. Uff. Paolo Pedrotti

258.993.90

" " idem idem

1.483.676.10

Aprile 28 a S/ debito per importo assegno
N. 187.913

1.100.000

Maggio 24 a S/ debito per effetti insol.
e int. relativi
a pareggio

400.551.30

6.000.551.30

7.743.221.30 7.743.221.30

=====

1929

Genn.I Saldo a nuovo a S/ debito

6.000.551.30

S.R.od O.



Revuta di raccomandata N.

conservare la presente per il caso di reclami. Tutte le indicazioni relative alla raccomandata sono trascritte sui registri dell'Ufficio Postale. Il mittente può a tergo della presente prendere nota del destinatario e del suo indirizzo.

Firma dell'impiegato

Roma, 1 aprile 1929

Io non ho mancato, in relazione ai nostri
Caro Bertone, di indurre il Columella a dimostrare
la sua buona volontà, quasi a prelude del non
sibili risultati di un suo convegno col Banco.

Il collegio svizzero ha scaricato comunicale, offrendo
copie delle lettere scambiate il 27, 28 e 30 di marzo
marzo u.s. la possibilità finanziaria - non potè raggiun-
gere che la nota delle 200 mila lire da te pre-

sono dolentissimo che la vertenza non sia pregiu-
sia avviata verso la via ragionevole intesa che
i nostri colloqui lasciavano sperare. Ma desi-
diero ripeterti le ragioni per cui il Columella, alla Banca
pur dimostrando con costanza la sua buona volon-
tà, non può fare di più di quanto ha offerto. con il line-

Tu sai quale è la tesi del Columella: egli
assume, in base al noto documento, di non dover
nulla alla Banca. Perciò, in caso di una lite,
egli chiederà che si ritenga pienamente valido
l'accordo Columella-Pedrotti-Banca Agricola che
riguarda anche il pagamento delle note cambie
li per lire 400 mila.

Se, dunque, il Columella pagasse ora le cam-
biali rimettendo ad un secondo tempo le regola-
rizzazioni amichevole delle altre partite, si tro-
verebbe - nel caso che non si raggiungesse poi
il desiderato accordo - a dover iniziare la lite
in una condizione di evidente sfavore. Egli in-
fatti avrebbe già sborsate tutte o parte di quel-
le 400 mila lire che egli poi dovrebbe chiedere
al magistrato di non dover essere tenuto a paga-
re.

E' per questa posizione del Columella, e
non per altre ragioni, che egli non può pregiudi-
care tutta la sua linea di condotta pagando sen-
z'altro, o iniziando di pagare, le cambiali senza
avere concordata la sua sistemazione generale.

Io non ho mancato, in relazione ai nostri colloqui, di indurre il Columella a dimostrare la sua buona volontà, quasi a prelude del possibili risultati di un suo convegno col nuovo Amministratore Delegato della Banca, offrendo subito una somma che - per ragioni di immediata possibilità finanziaria - non potè raggiungere che la metà delle 200 mila lire da te proposte. Ma questa somma, sempre per non pregiudicare la linea di condotta della futura - e speriamo deprecabile - vertenza giudiziaria, non potè essere rimessa, come tu desideravi, alla Banca in parziale pagamento delle cambiali, ma si pensò di depositarla presso di me, con l'incarico di rimetterla subito alla Banca appena dalle finalmente aperte trattative sia per apparire la concreta possibilità di un accordo.

Naturalmente si è fatto il mio nome per una prova di fiducia dei colleghi, ma non credo vi possa essere difficoltà alcuna perchè la somma sia versata in altre mani, quasi a garanzia della serietà di propositi e della ferma volontà di concludere con cui il Columella sarebbe sempre disposto ad iniziare le desiderate trattative.

Rivedi la questione, e riesamina la possibilità di avvicinare la Banca e il Columella per una sistemazione generale che credo potrebbe convenire a tutti, compresi altri che oggi sono fuori della Banca stessa.

Io ho molta fiducia nelle trattative amichevoli fatte con spirito di equità e con senso preciso delle possibilità delle parti; ma

Roma, 1 aprile 1899

Caro Bertoni,

Il collega avv. Muscarelli mi ha comu-
nicato le copie delle lettere scambiate
il 27, 28 e 30 marzo u. s. s.

Sono dolentissimo che la vertenza ~~alla fine~~
~~non~~ non si sia avviata verso quella ragio-
nevole ~~intesa~~ intesa che i nostri colleghi
lasciavano sperare. Ma desidero ripeterti le
ragioni per cui il Colonnello, pur
~~intercedendo ad un passo che~~ ~~era~~ ~~di~~ ~~non~~
~~strepitosa~~ ~~concretamente~~ ~~la~~ sua buona volontà, ~~non~~
~~potrebbe~~ non può fare di più di
quanto ha offerto.

Tu sai quale è la ~~par~~ tesi del Colonnello:
egli ~~ritiene~~ ~~di~~ ~~non~~ egli assume, in
base al noto documento, di non dover

mila alla Banca, ~~Per~~ Perciò ~~la sua~~
~~domanda~~, in caso di una lite, ~~egli~~
chiedeva che si ritenesse ~~egli~~
~~coerente~~ ~~nella~~ ~~dichiarazione~~ ~~di~~
pienamente ~~per~~ ~~invalidità~~ ~~del~~ l'accordo Colonnella-De
Brotta - Banca Agricola ~~con~~ ~~tra~~ ~~di~~ ~~con~~ ~~tra~~
~~di~~ ~~con~~ ~~tra~~ ~~di~~ ~~con~~ ~~tra~~ ~~di~~ ~~con~~ ~~tra~~ ~~di~~ ~~con~~ ~~tra~~
che riguardava anche
il pagamento delle ^{note} cambiali per
L. 400 mila.

Se, dunque, il Colonnella pagava ^{pe}
~~senza~~ ~~senza~~ le cambiali rimettendo
ad un secondo tempo la regolazione
amichevole delle altre partite, si trove-
rebbe - nel caso ~~che~~ non si raggiungesse
^{poi il desiderato}
(accordo - a dover iniziare la lite
in una condizione di evidente spa-
voro. Egli infatti avrebbe sborsato
già ^{tutte a parte}

di quelle

400 mila lire, che ~~per l'anno~~
egli dovrebbe chi avere
~~di cui egli si incaricava~~ al
magistrato di non ~~essere~~ ~~obbligato~~
dover esser tenuto a pagare.

È per questa posizione già del
colonnella, ~~che~~ e non per altre ragioni
che egli non può pregiudicare tutta
la sua linea di condotta pagando
senz'altro, ~~o~~ o ~~iniziando~~ di pagare
le cambiali senza avere concordato
la sua sistemazione generale.

Io non ho mancato, in relazione
di nostri colloqui, di indurre il
colonnella a dimostrare la sua
buona volontà, ~~o di fare atto~~
di adesione preventiva ~~alla~~ ai
possibili risultati di un ~~colloquio~~
o convegno

col nuovo Amministratore Delegato
della Banca, offrendo ^{subito} una somma
che - per ragioni di ~~flussi~~ ^{immediata}
possibilità finanziaria ~~non~~ ^{non pote}
~~potrebbe~~ ^{potrebbe} raggiungere che la metà delle
200 mila lire da te proposte. Ma
questa somma, sempre per non
pregiudicare la linea di condotta della
futura - e speriamo apprezzabile vertenza
giudiziarie non pote essere rimessa,
^{come tu desideravi,}
~~data~~ alla Banca in parziale paga-
mento delle cambiali, ma si pensi
di ^{depositarla presso di} ~~rimetterla a~~ me, ~~adesso~~
e di rimetterla subito alla Banca
appena dalle ~~aperte~~ finalmente
aperte trattative ^{sia} ~~potrebbe~~ per apparire
la concreta possibilità di un aiuto.

~~Tanto alla Banca~~
a tutti, compresi altri che
oggi sono fuori della Banca
stessa.

Io ho molta fiducia nelle tratta-
tive amichevoli ~~avanzate~~
fatte ~~da~~ con spirito di equità e
con senso preciso delle possibi-
lità della parte; ma se
anche queste eventuali trattative
dovessero ^{malanguratamente} naufragare ~~e~~
~~per~~ ~~questo~~ ~~rendendo~~ ^{con} inevitabile
la lite giudiziaria, sarà
sempre meglio aver rotta
sul merito della vertenza
che non sulle modalità

Naturalmente si è fatto il mio
nome per ~~una prova~~ di per una
prova di fiducia dei colleghi; ma non
credo mi possa essere difficoltà
alcuna perchè la somma sia versata
in altre mani, quasi a garanzia
della serietà di proposito e della
ferma volontà di concludere con cui
il Colonnello sarebbe sempre
disposto ad iniziare le desiderate
trattative.

Rivedi la questione, ~~ed~~ riascuma
~~la~~ ~~serietà~~ la possibilità
di avvicinare la Banca e il
Colonnello per una sistemazione
generale che credo potrebbe convenire

con cui iniziare le trattative
steppe.

Con invio i miei più
affettuosi e cordiali saluti,

[Signature]

per l'indirizzo:

L. G. l'on. G. B. Bertone

Via Principe Amedeo 34

[Signature]
Torino

STUDIO DEGLI AVVOCATI
CESARE SCAMONI
EDOARDO MUSCARI
MILANO (104)
31 — VIA DURINI — 31

Milano, li 29 Marzo 1929.192

S.E. ON.

AVV. I V A N O E B O N O M I

R O M A
= = = =
Corso Umberto 184

Qui unito Le rimetto copia della lettera da me scritta d'accordo con Birondi, all'Avv. Bertone e della risposta da questo inviata.

Se la Banca avesse voluto dar prova di buona volontà e di correttezza non avrebbe dovuto rifiutare di discutere le nostre proposte eque ed oneste.

Penso che sarebbe opportuno che Ella rispondesse a Bertone spiegandogli ancora perchè Columella non può assolutamente accettare di riconoscere il debito cambiario prima di iniziare la discussione.

Io ho risposto con la lettera di cui anche unisco copia e tanto io quanto Birondi pensiamo che se la Banca non accetta di discutere rapidamente e completamente tutta la sistemazione è segno evidente che intende prima assicurarsi il pagamento delle cambiali e poi insistere per il resto.

Quindi a noi non conviene farci dissanguare ed è preferibile, se proprio è necessario battersi, affrontare senz'altro la lotta fin da ora.

La prego di gradire, con i più cordiali ossequi, vivissimi auguri per la Pasqua.

or
Avv. E. Muscari

27 Marzo 1929

EGREGIO SIGNORE

AVV. G.B. BERTONE

TORINO
Via Principe Amedeo 34

Anche a nome di S.R. Bonomi qui Le riassumo il nostro pensiero circa la possibile sistemazione della controversia tra il Sig. Pietro Columella e la Banca Agricola Italiana.

Il Sig. Columella ritiene di nulla dovere alla Banca Agricola Italiana. In via di transazione, per ragioni di convenienza e di opportunità, al solo scopo di non essere costretto, per difendersi, a ~~riaprire~~ una situazione ormai da tempo chiusa e con espresa riserva che la Sua proposta - ove non fosse accettata - dovrà ritenersi come non fatta, il Sig. Columella sarebbe disposto - fermi i suoi diritti verso il Sig. G/UFF. Paolo Pedrotti - a ritirare (con successive decurtazioni da convenirsi) le 400.000. lire di cambiali in possesso della banca e impegnarsi di versare una piccolissima somma a stralcio del residuo suo preteso dare. Naturalmente, come Ella ben comprende, l'accordo dovrà essere unico non essendo concepibile che il Sig. Columella possa accettare il pagamento in via bonaria delle cambiali senza avere contemporaneamente sistemato ogni cosa.

La Banca - che ha atteso fino ad ora a far valere le sue pretese - non dovrebbe avere alcuna difficoltà a ciò nè dovrebbe dubitare delle serietà delle proposte Columella.

Ad ogni modo entro pochi giorni l'accordo - se possibile - potrebbe essere

re raggiunto e nessun danno potrebbe venire ad alcuno da tale ritardo ma
sibbene qualche vantaggio perchè una esauriente discussione servirebbe cer-
tamente a chiarire molti punti.

Per dare, infine, una nuova e decisiva prova della buona volontà a cui in-
nanzi accennavo il Sig. Columella - riferendosi a quanto Ella ebbe a dire
a S.E. Bonomi - sarebbe anche disposto - prima di iniziare le trattative a
depositare nelle mani dell'On.le Bonomi la somma di L.100.000.- da versar-
si alla Banca quale prima rate in caso di raggiungimento dell'accordo.
Mi permetto di farLe presente che oltre concessioni il Sig. Columella non
può fare.

Nella sua posizione giuridica e morale egli ha fatto il massimo sforzo e
il massimo sacrificio - se la Banca - esaminata la questione - intende
accettare le sue proposte egli manterrà scrupolosamente gli impegni assun-
ti: se tali proposte non fossero accettate egli sarebbe costretto a difen-
dersi con tutti i modi che la legge consente ed io credo molto dubbio che
la Banca possa ottenere da una azione giudiziaria quei vantaggi che la si-
stemezione amichevole le assicurerebbe.

Attende una Sua cortese risposta e mi tengo a Sua disposizione per eventua-
li prossimi incontri.

Mi abbia conmi più cordiali ossequi.

30 Marzo 1929

ON. AVV. G. B. BERTONE

TORINO

VIA PRINCIPÈ AMEDEO 34

Ho ricevuto la Sua di ieri e mi consenta di trovare non logico e non equo il contegno della Banca Agricola.

Poichè è fuori di discussione che la reciproca posizione delle parti tra otto giorni sarà precisamente quella che è oggi, e poichè la Banca a Suo mezzo ebbe a dichiarare che avrebbe trovato volentieri una soluzione amichevole della controversia, io non vedo per qual ragione al Sig. Columella dovrebbe essere imposto - per essere ammesso a discutere - il preventivo obbligo di ritirare le cambiali.

Infatti dalle due l'una - o la Banca ha intenzioni serie di fare un tentativo di sistemazione amichevole ed allora non corre alcun pericolo ad attendere pochi giorni dal momento che il Columella, con le naturali riserve, si è già dichiarato pronto a transigere su di una somma superiore all'importo delle cambiali, o la Banca, mostrandosi irremovibile tali intenzione dimostra di non avere ed allora tanto vale per il Sig. Columella affrontare ora la controversia giudiziaria sia nei confronti della Banca quanto in quelli del Grand. Uff. Pedrotti. A noi sembrava quindi, che precisamente date le comuni intenzioni a cui Ella giustamente si riferisce, sarebbe stato conveniente tentare un accordo amichevole lasciando impregiudicata ogni questione e riservando l'esercizio dei reciproci diritti per l'eventualità che l'accordo non fosse stato raggiunto.

Se questo, non sarà possibile non resterà al sig. Columella che quella tutela dei suoi interessi in altra sede a cui Ella accenna.

Ho trasmesso intanto la Sua lettera a S.E. Bonomi, che si trova a Roma, e ritengo che questi si riserverà direttamente in proposito.

Mi abbia con cordiali ossequi ed auguri.

AVV. G. B. BERTONE

TORINO V. PRINCIPALE AMEDEO 34

Torino 28 Marzo 1929

Egregio collega Avv. Edoardo Muscarei

M I L A N O
=====

La sua lettera di ieri, ora ricevuta, è una inaspettata e ben singolare conclusione del colloquio fra noi avuti circa alla pratica Columella; ed in specie di quelli fra me e S. M. Bonomi che ci eravamo trovati concordi nell'inizio di passi destinati, nella comune convinzione, ad avere buoni e pronti risultati. Le proposte che ora Ella fa per conto del sig. Columella non possono venire prese in considerazione dalla Banca Agricola, la quale pertanto provvederà senz'altro ai suoi interessi come del caso. Naturalmente Le dò atto che le proposte fra noi ventiate nei colloqui avuti, come quella di cui nella lettera cui rispondo, si debbono ritenere come non avvenute. Le ricambio i migliori essequi ed auguri.

Dev.

G. B. Bertone

C O P I A

28 novembre 1927

Gr. Uff. PAOLO P E D R O T T I

T O R I N O
- - - - -

Caro Pedrotti,

Le accludo il suo conto di liquidazione fine corrente ege si chiude con un saldo a suo debito di L. 1.742.670.15 e dalla Banca Agricola Italiana, sede di Milano, mi ha fatto fare il relativo versamento in liquidazione fine corrente.

Al fine però di regolarizzare il rapporto così sorto tra Lei e la Banca, Le rimetto, intestandolo alla Banca Agricola Italiana di Torino con scadenza e fine gennajo 1928 un effetto in data odierna di cifra pari a quella del di Lei scoperto verso di me.

La mia suddetta cambiale è rilasciata unicamente per ragioni di comodo a di Lei favore e quindi La prego come convenuto verbalmente, di rilasciarmi una dichiarazione con la quale Ella s'impegna di ritirare e di restituirmi la cambiale acclusa alla presente a fine gennajo 1928.

In conformità agli accordi verbali resta anche convenuto che Ella non porrà in circolazione il mio effetto per evidente motivo (fra l'altro) che ciò costituirebbe un grave discredito per me e anche di questo vorrà rassicurarmi.

Resto in attesa di sue nuove e frattanto la saluto ben cordialmente.

f.to Columella

COPIA

3 Dicembre 1927

Sig. Grand Uff. P A O L O P E D R O T T I

T O R I N O
= = = = =

Caro Pedrotti,

Le confermo la mia raccomandata del 28-11-927 con la quale Ella ha ricevuto il noto effetto rilasciatoLe unicamente per ragioni di comodo a ^{di} Lei favorevoli e poichè non ancora mi è pervenuta la richiesta dichiarazione per mia tranquillità,La prego di voler provvedere con cortese sollecitudine.

Grazie e tante cordialità.

Suo Fto. Columella

C O P I A

10 febbraio 1928

Sig. Grand; Uff. P A O L O P E D R O T T I

T O T I N O
= = = = =

La confermo ancora le mie raccomandate del 28-11-927 e
mia del 3-12-927 rimaste inevase da prte Sua;=

Paichè con la fine di gennajo u. s. il mio effetto rila-
sciatoLe per suo comodo non ha più alcuna ragione di sussistere nel
le Sue mani dato che da parte dell'agente di Cambio Burrini Le è
stata versata la cifra di oltre un milione, La peego di farmi tenere
tale effetto e di provvedere alla necessaria e regolare sistemazio-
ne di tale pendenza presso la Sua Banca verso la quale declino ogni
mio responsabilità.

La prego di rispondermi.

Cordialmente.

Suo Fto. Columella

C O P I A

P E R S O N A L E

20 febbraio 1928

Egregio signor GR. UFF. PAOLO PEDROTTI

T O R I N O

Di ritorno da Trieste trovo il Suo dispaccio del 18 corr. e mi affretto a riferirLe quanto segue:

Nel mio colloquio avuto con Lei costì il 15 corr. Ella ha insistentemente voluto e finito per ottenere ch'io Le ritirassi la mia del 13 corr. ciò ch'io feci a seguito (unicamente) delle Sue contraddittorie assicurazioni che assieme e, mercè il Suo massimo interessamento, si fosse raggiunta la massima definitiva sistemazione alla nostra transazione.

Poichè non vedo fino ad oggi nulla di concreto da parte Sua (anzi osserva che Ella dimentica facilmente i patti verbalmente convenuti), sono costretto rinviarLe la predetta lettera del 13 corr. e confermare in pieno tutto il suo contenuto e ciò almeno fino a quando i reciproci diritti non si saranno parificati e da me ritenuti soddisfacenti.

Io desidero ardentemente raggiungere presto il desiderato accordo, raggiungibile solo attraverso il Suo materiale interessamento e sulle basi di quella onesta partecipazione che a voce le ho avanzata e largamente e giustamente prospettata.

Ella insiste ancora (attraverso i ripetuti colloqui e durante la Sua ultima visita nel mio ufficio) perchè io distrugga ogni traccia dei Suoi passati rapporti col mio Ufficio con alienazione di registri e ~~restituzione~~ restituzione dei suoi fissati bollati, ma, come le ho sempre detto ciò non è assolutamente possibile perchè, non avendo io nulla da nascondere, ripugna ogni sentimento di onestà. =

Voglia quindi seguirmi nel limite del possibile e resto in attesa di Sue gradite nuove, grato s' Ella vorrà confermarmi il recapito della presente lettera.

Con i miei più distinti saluti.

Dev. =
Fto Columella

C O P I A

E X P R E S S O

=====

21 Marzo 1928

Egregio signor Uff. PAOLO PEDROTTI

T O R I N O

=====

Egregio signor Pedrotti,

Ricevo la stimata Sua del 22 corrente ed io non ho che da confermarle in pieno tutto il contenuto del mio espresso del 13 febbraio u.s. e riconfermarle con mia del successivo 20 febbraio, poichè io non desidero in modo assoluto annullare quei diritti ch'ella stessa mi aveva conferito e che dovevano UNICAMENTE servire a sistemare la nota transazione.

Fin quãto tale transazione non sarà effettuata io non intendo transigere dalla tutela dei legittimi diritti ed interessi comuni. =

Nella mia venuta a Torino del 27 febbraio u.s. io le esposi ben chiaramente le mie intenzioni che tornano a MIO ONORE e quindi io non ho che a ripeterle che senza il Suo materiale interessamento la situazione va maggiormente aggravandosi.

E' necessario quindi ch'ella mi fissi un appuntamento, possibilmente entro domenica 25 corr. perchè di comune accordo -dato il mio unico desiderio = si raggiunga quella soddisfacente soluzione ch'io Le ho già a voce prospettata e SOLO DA ES A POTREMO AVERE LA NECESSARIA SISTEMAZIONE, SENZA DELLA QUALE IO SONO COSTRETTO DECLINARE OGNI MIA RESPONSABILITA'. =

Resto in attesa di un Suo riscontro e pertanto La saluto ben distintamente.

Fto Columella

mi è gradito compito dichiarare con la presente prima all'amico Grd. Uff. Paolo Pedrotti e poi alla Banca Agricola Italiana che entrambi sono cordialmente ed amorevolmente intervenuti nella liquidazione di Novembre e Dicembre 1927, con cifre considerevoli, a saldare la differenza di riporti che io avevo incamerata per saldare esclusive mie precedenti differenze di Borsa, e di conseguenza me ne dichiaro debitore, riservandomi ampia facoltà di presentare un piano di ammortamento dei miei debiti. Debbo quindi ringraziare devotamente la Banca Agricola Italiana e l'amico Gr. Uff. P. Pedrotti per l'assistenza veramente fraterna datami in quell'occasione.

Dopo tale sistemazione sia la Banca Agricola Italiana, come il Gr. Uff. Pedrotti non hanno più avuto alcun rapporto di affari concreti con me. Nel mese corrente di marzo dichiaro che ho una differenza di L. 640.000 circa, di conseguenza ho dovuto rivolgermi all'amico Comm. Pedrotti il quale intervenendo personalmente, mi ha versato, come ultimo suo sforzo in liquidazione fine marzo, L. 342.000 (trecentoquarantaduemila) Di questa somma sono debitore verso il Comm. Pedrotti personalmente e rilascio due effetti per totali L. 342.000 a quattro mesi, con rinnovi mediante acconti da stabilirsi come d'accordo.

Dichiaro poi ampiamente che la mia lettera del 13 Febbraio (da me ritirata e quella del 23 Marzo come pure il dispaccio urgente del 30 corr? furono inviati in un momento di sarrimento morale rinunciando anche ai diritti dei miei interessi che avevano provocato le lettere ed il dispaccio suddetto e che invece nulla ho da pretendere sia dalla Banca come dal Comm. Pedrotti e colgo così l'occasione doverosa di porgere di nuovo i miei ringraziamenti per gli aiuti veramente lusinghieri e fattivi datimi nelle due occasioni.

La presente dichiarazione formula infine i voti che per l'avvenire, dovendo io creare una fattiva e laboriosa sistemazione sulla base di un sano e proficuo lavoro, possa io avere sia dalla Banca Agricola Italiana come dal Comm. Pedrotti, un'assistenza non finanziaria in tutte le operazioni che saranno da intraprendere in tale serio ed esclusivo lavoro.

La presente dichiarazione viene rilasciata ad uso personale esclusivo del Signor Comm. Pedrotti.

Firato Pietro Columella

31.3.1928